

ciali mezzi tecnici, nonchè del personale, pure speciale, che lavori di tale natura richiedono, i quali sono presentemente impegnati per gli altri lavori di elettrificazione in corso di esecuzione.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DE SETA ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Materi, « sulle ragioni del ritardo nell'applicazione della legge sugli Economati generali, in data 13 aprile 1911, n. 329, per la quale gli aumenti di stipendio dovrebbero avere decorrenza dal 1° gennaio 1911 ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « Ai termini dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 329, il Ministero ha dovuto innanzi tutto procedere alla formazione delle nuove tabelle dei ruoli organici dei singoli economati.

« E poichè le medesime sono considerate come parte integrale del regolamento vigente nell'amministrazione economale, in base all'articolo 52 del regolamento 2 marzo 1899, n. 64, ho disposto che, a norma delle vigenti disposizioni siano esse immediatamente trasmesse al Consiglio di Stato per il suo parere.

« Dopo di che si provvederà a sottoporre il decreto che lo approva alla firma sovrana, e nello stesso tempo si assegnerà a ciascun funzionario il posto e lo stipendio, che gli spetta con decorrenza dal 1° gennaio 1911.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« GALLINI ».

**PRESIDENTE.** Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Salvia « per sapere le ragioni per le quali fino ad ora non è stata applicata la legge 13 aprile 1911, n. 329, che modifica il ruolo organico degli impiegati dei regi economati generali dei benefici vacanti ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « Ai termini dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 329 il Ministero ha dovuto innanzi tutto procedere alla formazione delle nuove tabelle dei ruoli organici dei singoli Economati.

« E poichè le medesime sono considerate come parte integrale del regolamento vigente nell'Amministrazione economale, in base all'articolo 52 del Regolamento 2 marzo

1899 n. 64, ho disposto che, a norma delle vigenti disposizioni siano esse immediatamente trasmesse al Consiglio di Stato, per il suo parere. Dopo di che si provvederà a sottoporre il decreto che le approva, alla firma Sovrana, e nello stesso tempo si assegnerà a ciascun funzionario il posto e lo stipendio che gli spetta con decorrenza dal 1° gennaio 1911.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« GALLINI ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione degli onorevoli Giacinto Gallina e Degli Occhi « per sapere se non creda opportuno di istituire presso le Facoltà di legge delle regie Università un corso biennale di perfezionamento dei segretari comunali perchè possano ottenere nei loro concorsi un diploma equipollente alle lauree in giurisprudenza ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « Allo stato presente della nostra legislazione scolastica i segretari comunali possono iscriversi come uditori a quei corsi della facoltà giuridica che meglio conferiscano alla loro coltura professionale, sostenere gli esami relativi e riportarne un certificato che è sempre un titolo nei concorsi. Ma con la istituzione di un corso speciale annesso alle facoltà di giurisprudenza si verrebbe a porre mano a una riforma universitaria, ciò che non potrebbe esser fatto senza conoscere prima il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della Commissione reale istituita con regio decreto 30 gennaio 1910 n. 84; e a questi due corpi autorevoli il Ministero sottoporrà volentieri la questione sollevata dagli onorevoli interroganti, quando gli interessati presentino un memoriale contenente l'esposizione dei loro desideri.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« VICINI ».

**PRESIDENTE.** Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Degli Occhi « per conoscere se non intendano consentire a favore dei maestri dei sordo-muti quelle riduzioni ferroviarie, che sono concesse ai maestri elementari ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « La legge del 29 dicembre 1901 n. 562 concede la riduzione di prezzo pei viaggi in ferrovia agli impie-